

REGOLAMENTO (CE) N. 2576/1999 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 1999****concernente il rilascio di titoli di importazione per gli aglio originari della Cina**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 857/1999 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1040/1999 della Commissione, del 20 maggio 1999, recante misure di salvaguardia applicabili all'esportazione di aglio originario della Cina ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2255/1999 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

- (1) considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1859/93 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1662/94 ⁽⁶⁾, l'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio importato da paesi terzi è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione;
- (2) considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1040/1999 per l'aglio originario della Cina e per le domande presentate dal 1° giugno 1999 al 31 maggio 2000 ha limitato il rilascio di titoli di importazione ad un quantitativo massimo mensile;
- (3) considerando che, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento e dei titoli di importazione già rilasciati, i quantitativi richiesti dal 2

dicembre 1999 superano il quantitativo massimo menzionato nell'allegato di detto regolamento per i mesi di dicembre 1999 e gennaio 2000; che occorre pertanto determinare in che misura possano essere rilasciati titoli di importazione per tali domande; che di conseguenza non devono essere rilasciati titoli per le domande presentate dopo il 2 dicembre 1999 e anteriormente al 1° febbraio 2000,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Commissione il 3 dicembre 1999, i titoli di importazione richiesti a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1859/93 dal 2 dicembre 1999 per gli aglio di cui al codice NC 0703 20 00, originari della Cina, sono rilasciati fino a concorrenza del 0,82037 % del quantitativo richiesto.

Per i prodotti suddetti, le domande di titoli di importazione presentate dopo il 2 dicembre 1999 e anteriormente al 1° febbraio 2000 sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 dicembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 108 del 27.4.1999, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 127 del 21.5.1999, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 275 del 26.10.1999, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 170 del 13.7.1993, pag. 10.

⁽⁶⁾ GU L 176 del 9.7.1994, pag. 1.